



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **2318/2023** promossa da:

[REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. VIGNALI ROSA e dell'avv. RANDELLINI ROBERTA (RNDRRT77S46A3900) ; elettivamente domiciliata in VIALE A GRAMSCI N.22 50100 FIRENZE

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589), **PREFETTURA di AREZZO** con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE

RESISTENTE

Il Giudice dott. ssa Giuseppina Guttadauro

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.10.2023 dalla G.O.P. dott.ssa Galano cui è stata delegata l'istruttoria in sede di Ufficio del Processo,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. **[REDACTED]**, cittadina tunisina, ha impugnato il provvedimento emesso dalla Prefettura di Arezzo il 2.12.2022 con il quale è stata dichiarata inammissibile la sua istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana, per matrimonio, presentata il 27.10.2018 perché in tale momento erano decorsi solo 5 mesi dalla residenza in Italia (accertata a partire dal 08.05.2018) mentre l'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 richiede il decorso di due anni di residenza legale sul territorio italiano dalla data del matrimonio, ridotti ad un anno in presenza di figli minori,

Il ricorso sostiene che il provvedimento è errato dovendosi interpretare l'art. 5 legge 91/92 nel senso che il coniuge straniero di un cittadino italiano che si sia trasferito in Italia dopo tre anni di matrimonio trascorsi all'estero (1 anno e mezzo in presenza di figli) può presentare istanza di cittadinanza senza dover attendere ulteriori due anni di residenza in Italia, dovendosi ritenere che il requisito sia già maturato durante la residenza all'estero.

Espone al proposito che suo marito, sposato nel 2009, con cui ha generato 2 figli minori residenti in Italia, si era naturalizzato italiano il 30.10.2016 (cfr. carta identità coniuge italiano rilasciata dal Comune il 5.1.2016 con indicazione della cittadinanza italiana) per cui alla data di presentazione dell'istanza di cittadinanza il 27.10.2018 era decorso oltre un anno e mezzo dalla naturalizzazione del coniuge.

Tanto premesso chiede all'istesso Tribunale di dichiarare che ella ha acquisito la cittadinanza italiana e per l'effetto ordinare al Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica e per esso all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Foiano della Chiana (Ar) l'iscrizione agli atti dello stato civile della sig.ra [REDACTED] nata a Ghnada (Tunisia) il 26.09.1990 quale CITTADINA ITALIANA.

Si è costituito il Ministero dell'Interno, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, con comparsa di costituzione e risposta, con la quale ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando in fatto:

- che a [REDACTED] risultava iscritta legalmente all'anagrafe del Comune di Foiano (AR) dal 08/05/2018 talché il 27/10/2018 (data di presentazione della domanda) non aveva ancora maturato il requisito previsto dalla legge per la presentazione dell'istanza di naturalizzazione;
- che ella aveva dichiarato di essere residente in Italia dal 26/11/2017, data del rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura di Arezzo e tuttavia la residenza anagrafica/legale decorre dal 08/05/2018;
- che in data 15/02/2019, 19.2.2019, 1.4.2019, l'Ufficio l'aveva invitata per la verifica documentale ma lei non si era presentata né aveva inviato alcuna comunicazione neppure a seguito della notifica, per mezzo del portale CIVES, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di domanda, in data 06/05/2021 del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990;
- che la Prefettura aveva comunque provveduto a notificarle nuovamente il preavviso di rigetto tramite l'Ufficio Messaggio del Comune di Foiano della Chiana in data 10 agosto 2022, stavolta personalmente emanando solo in data 02/12/2022 il decreto di inammissibilità, notificato in data 24.1.2023 a seguito di comunicazioni intercorse con il legale della ricorrente.

In diritto la Prefettura sostiene che la legge preveda la possibilità di presentare richiesta di cittadinanza dopo la naturalizzazione del coniuge (avvenuta in data 30.10.2016) e 2 anni di residenza legale in Italia, (termini ridotti della metà in presenza di figli) ovvero se dopo il matrimonio entrambi i coniugi che abbiano risieduto insieme all'estero almeno 3 anni (1 e mezzo in presenza di figli minori), il che non è avvenuto nel caso di specie poiché gli anni dopo il matrimonio sono stati in buona parte trascorsi all'estero dalla sola interessata [REDACTED] e non anche dal coniuge, [REDACTED], nato il 10/08/1974 a Ghenada -Tunisia- residente in Italia dal 31/08/2002, naturalizzato italiano in data 30/10/2016.

Inoltre la P.A. rileva che, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere sufficiente la residenza all'estero della sola ricorrente – costei non aveva mai indicato, all'atto della presentazione del modulo telematico di domanda di cittadinanza, la presenza di figli componenti il nucleo familiare (cfr. documentazione allegata), requisito che le avrebbe consentito di beneficiare della riduzione alla metà del periodo di permanenza all'estero (tre anni) e che solo dalla verifica anagrafica effettuata è stato possibile riscontrare d'ufficio la presenza di figli i quali non risultavano presenti nella scheda anagrafica perché iscritti nei relativi registri comunali solo in data 23/08/2019.

Pertanto, per la P.A., la ricorrente avrebbe avuto il requisiti per l'accoglimento della sua istanza solo se avesse presentato l'istanza di naturalizzazione italiana non 27.10.2018 (come ha fatto) ma non prima del 9/5/2019 ovvero dopo un anno di residenza legale in Italia insieme al coniuge già cittadino italiano dal 30/10/2016, dichiarando di avere figli minori;

Motivi del ricorso

L'art. 5 legge n. 91 del 1992 prevede che "*Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, co. 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi*";

La norma prevede l'ipotesi in cui uno dei coniugi sia residente all'estero, in tal caso, la cittadinanza italiana può essere riconosciuta a quest'ultimo dopo tre anni dalla data del matrimonio, ridotti alla metà in presenza dei figli minori, sempre che al momento dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, co. 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

Non è dato invece di evincere dalla norma che i tre anni (o l'anno e mezzo se ci sono figli) di residenza all'estero dopo il matrimonio col cittadino italiano debba riferirsi ad entrambi i coniugi .

Ciò premesso nel caso in esame si ritiene che i requisiti previsti dalla normativa in esame sussistono : la ricorrente infatti, alla data della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, il 27.10.2018, aveva già maturato l'anno e mezzo richiesto dalla norma per ottenere la cittadinanza come coniuge residente all'estero (essendo i tre anni dalla data del matrimonio - ridotti alla metà, per la presenza di figli minori), trattandosi di matrimonio (avvenuto in data 4.8.2009 e trascritto in Italia nel 2017) comunque precedente alla naturalizzazione del coniuge avvenuta il 30.10.2016.

Di poco peso le osservazioni della P.A. convenuta secondo le quali la ricorrente avrebbe dovuto indicare all'atto della presentazione della domanda di cittadinanza, nel modulo telematico, la presenza di figli componenti il nucleo familiare, per beneficiare della riduzione alla metà del periodo di permanenza all'estero. La ricorrente ha infatti allegato documentazione dalla quale si evince che la stessa si era presentata in data 2 luglio 2019 presso gli uffici della Prefettura per la consegna della documentazione richiesta, tra cui vi era la sua carta di soggiorno in cui sono indicate le due figlie minori.

Si deve, pertanto, accogliere la domanda formulata dalla ricorrente .

Si ravvisano valide ragioni di compensazione delle spese di lite nel fatto che la ricorrente, nelle osservazioni fatte pervenire alla Prefettura dopo il preavviso di rigetto ex art 10 bis L- 241/1990 (introdotto dalla legge nr. 15/2005 al fine di facilitare il contraddittorio tra privato e P.A. prima dell'adozione del provvedimento negativo) ha utilizzato argomentazioni difensive diverse da quelle fatte valere in ricorso e del tutto inconfidenti (insistendo sul concetto di residenza legale diversa da anagrafica, vedi pag. 31 allegati Prefettura) senza fare alcun cenno al decorso del periodo di residenza all'estero dopo il matrimonio e la naturalizzazione italiana del marito e alla presenza di figli, il che avrebbe molto probabilmente realizzato i chiarimenti necessari all'accoglimento dell'istanza già in fase amministrativa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che [REDACTED] è cittadina italiana;
- ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese interamente compensate

Firenze, 24.4.2024

Il Giudice

D.ssa Giuseppina Guttadauro